



Teoria e Critica della **Regolazione Sociale**

Quaderno 2/2007

Guglielmo Siniscalchi

## FIGURE DI NORMA E NORMALITÀ

---

**Centro Studi TCRS**

Via Crociferi, 81 - 95024 Catania - Tel. +39 095 230478 - [tcrs@lex.unict.it](mailto:tcrs@lex.unict.it)

Guglielmo Siniscalchi  
Università di Bari  
guglielmosiniscalchi@gmail.com

In:  
*Immigrazione e giustizia distributiva*  
Quaderno 2/2007

ISSN: 1970-5476  
Centro Studi  
"Teoria e Critica della Regolazione sociale"  
Via Crociferi, 81 - 95024 Catania  
Tel. +39 095 230478 – Fax +39 095 230462  
[tcrs@lex.unict.it](mailto:tcrs@lex.unict.it)  
[www.lex.unict.it/tcrs](http://www.lex.unict.it/tcrs)

Guglielmo Siniscalchi

## FIGURE DI NORMA E NORMALITÀ

### 1. NORMATIVITÀ DEL NORMALE, NORMALITÀ DEL NORMATIVO

Nella voce *Norma giuridica* [1964, 1994<sup>2</sup>] Norberto Bobbio delinea così il rapporto fra la categoria della *normatività* giuridica e quella della *normalità*:

Del significato comune di "norma", come del resto di "regola", sono elementi caratteristici, rispetto alla funzione, il fine prescrittivo (dove viene l'aggettivo "normativo"); rispetto al contenuto, la tipicità del comportamento (dove viene l'aggettivo "normale"). Una norma è, si potrebbe dire, una proposizione normativa che tende a riconoscere e stabilire un comportamento normale: il carattere della normatività riguarda il fine, quello della normalità il risultato<sup>1</sup>.

Pur distinguendo fra "normativo" – ciò che riguarda il fine della norma – e "normale" – ciò che inerisce il contenuto ed il risultato della norma -, nella definizione di Bobbio appare evidente la stretta correlazione fra la categoria del *normale* e quella del *normativo*<sup>2</sup>: ogni norma giuridica "tende a riconoscere e stabilire un comportamento normale".

Dunque, ogni norma sembra presupporre una normalità che preesiste ad essa e fonda la validità della norma stessa: la normatività del normale. Così come ogni

---

<sup>1</sup> Norberto Bobbio, *Norma giuridica*, in: Norberto Bobbio, *Contributi ad un dizionario giuridico*, 1994, p. 215.

<sup>2</sup> La distinzione fra 'norma' e 'normalità' è sottolineata con chiarezza anche da Amedeo G. Conte in *Regole di linguaggio e linguaggio delle regole*. Scrive Conte: "Tradurre 'sollen' con 'soler' è disconoscere la (quintuplice) differenza categoriale (i) tra *regola* e *regolarità* (ii) tra *norma* e *normalità* (iii) tra legge *normativa* (dell'*Ethik*) e legge *scientifica* (della *Physik*) (iv) tra legge *etica* (dell'*Ethik*) e legge *teoretica* (della *Physik*) (v) tra *etica* ed *etologia*". (Amedeo G. Conte, *Regole di linguaggio e linguaggio delle regole*, in: Amedeo G. Conte, *Filosofia del linguaggio normativo III. Studi 1995-2001*, 2001, pp. 921-945). Sul concetto di regolarità cfr. anche: Amedeo G. Conte, *Kanon. Filosofia della regolarità*, in "Sociologia del diritto", 3, 2004, pp. 5-22.

norma pone condizioni di normalità, "normalizzando" i comportamenti dei destinatari: la normalità del normativo.

Ecco allora le mie domande: È la normalità una categoria essenziale per la costruzione della norma giuridica? Ed ancora: È la normatività giuridica strettamente connessa alla categoria della normalità?

Le mie domande non sono irrilevanti per il discorso che affronta Hans Lindahl nel suo saggio *Immigration, Political Indexicality and a Politics of Indexicality*: chiarire il nesso che corre fra "normalità" – intesa sia come "ciò che normalmente accade", ciò che è statisticamente rilevante, sia come giudizio di conformità ad uno standard comportamentale – e la normatività giuridica – intesa come insieme di regole prescrittive e come riconoscimento di diritti e pretese – risulta determinante per comprendere come, ed in quale misura, le politiche legislative debbano tener conto delle nuove "situazioni di normalità" che si manifestano sul territorio, per esempio i flussi migratori, o, viceversa, quanto la normalità che si viene a creare sia sempre e soltanto il prodotto dell'attività normativa del legislatore.

Tesi di questo lavoro è dimostrare come la categoria della *normatività* giuridica presupponga e ponga condizioni di *normalità*. La normalità è sia prodotto che presupposto della norma giuridica.

Due le direzioni che può seguire il rapporto fra norma e normalità: (i) la prima direzione segna la traiettoria che dalla normalità fonda la norma e l'ordinamento giuridico: in questo caso la norma, per non perdere la sua giuridicità, deve necessariamente tener conto delle situazioni di normalità che preesistono e condizionano la creazione e la validità della norma stessa; (ii) la seconda direzione dice di una norma – non solo giuridica ma anche "sociale" – che normalizza i comportamenti dei destinatari costituendo situazioni di normalità prodotte esclusivamente dal "potere normalizzatore" della norma.

Due gli autori nelle cui teorie rintraccio le direzioni che mostrano come la norma giuridica possa essere determinata (o regolata) dalla normalità o possa determinare (o regolare) la normalità sociale: Carl Schmitt e Michel Foucault<sup>3</sup>. Curiosamente, in

---

<sup>3</sup> Il confronto fra due pensatori apparentemente distanti come Carl Schmitt e Michel Foucault potrebbe sembrare azzardato e teoreticamente ingiustificato. In realtà, recentemente, i due filosofi sono stati al centro di numerosi studi che hanno testimoniato, prima analogie e similitudini, poi fondamentali nessi teorici. Sul punto cfr. Emanuele Castrucci, *La forma e la decisione*, in: Emanuele Castrucci, *Convenzione, forma, potenza. Scritti di storia delle idee e di filosofia giuridico-politica*, 2003, pp. 308-310, che confronta i due pensatori sui temi dell'irrazionalismo, della sovranità e delle origini nascoste del concetto di "gouvernementalité" foucaultiana; poi Giorgio Agamben, *Introduzione*, in: Carl Schmitt, *Un giurista davanti a se stesso. Saggi e interviste*, 2005, pp. 7-29, che considera il giurista tedesco come

entrambe le direzioni non analizzo le teorie di due filosofi del diritto (anche se Schmitt ha sempre amato definirsi un "giurista"...): a volte il "pensiero del fuori" [*la pensée du dehors*]<sup>4</sup> rispetto ad un ambito del sapere riesce ad illuminarne meglio i chiaroscuri ed il "fuoricampo".

Il mio testo si compone di due parti: nella prima (*Figure di normalità*) metto a fuoco, attraverso una serie di reperti filosofici, i due sensi del termine 'normale'; nella seconda (*Figure di normatività*) mostro come i due sensi di "normale" da me individuati interagiscano con la categoria della normatività giuridica e sociale in alcuni frammenti di discorso dei due filosofi del Novecento già citati.

## 2. FIGURE DI NORMALITÀ

2.1. Nel *Vocabulaire technique et critique de la philosophie* [1938] André Lalande deriva l'etimologia di "normale" dal termine 'norma' che, in latino [*normalis*, da *norma*, regola], designa la squadra: è normale ciò che è allineato e "squadrato", ovvero ciò che non pende né a destra né a sinistra e si mantiene nel giusto mezzo [ciò che è "*perpendiculaire*"]. Dall'originario significato etimologico Lalande deriva altre variazioni semantiche: è normale ciò che è come deve essere; è normale, nel senso più usuale del termine, ciò che si verifica nella maggior parte dei casi: *l'id quod plerumque accidit* dei giuristi romani; o, infine, ciò che costituisce tanto la media quanto il modulo di un carattere misurabile.

Ecco il passo della "voce" del dizionario di Lalande:

[Est normal] *Qui est tel qu'il doit être. [...] Est normal, au sens le plus usuel du mot, ce qui se rencontre dans la majorité des cas d'une espèce déterminée, ou ce qui constitue soit la moyenne, soit le module d'un caractère mesurable*<sup>5</sup>.

---

"origo" teoretica nascosta di quella "biopolitica" che segnerà l'ultimo intenso periodo di riflessione del filosofo francese; anche se, in realtà, tutto il pensiero di Agamben, a partire da *Homo Sacer. Il potere e la nuda vita*, 1995, fino a *Il Regno e la Gloria. Per una genealogia teologica dell'economia e del governo*, 2007, si muove in costante tensione tra la "*Politische Theologie*" di Schmitt e la "*biopolitique*" di Foucault; infine, sempre sui temi della sovranità e della "biopolitica" cfr. Mika Ojakangas, *A Philosophy of Concrete Life: Carl Schmitt and the Political Thought of Late Modernity*, 2004, pp. 33-55; e Mika Ojakangas, *Impossible Dialogue on Bio-power. Agamben and Foucault*, in "Foucault Studies", 2005, pp. 5-28. Inoltre ricordo come, non certo a caso, Carl Schmitt sia ampiamente considerato da Lindahl nel suo saggio.

<sup>4</sup> Mi riferisco ovviamente al saggio omonimo di Michel Foucault ed al "pensiero del fuori" frequentato dai pellegrinaggi filosofici di Maurice Blanchot. Cfr: Michel Foucault, *La pensée du dehors*, 1966; e Maurice Blanchot, *L'espace littéraire*, 1955. Ricordo che il saggio di Foucault nasce proprio come commento al pensiero di Blanchot.

<sup>5</sup> André Lalande, *Vocabulaire technique et critique de la philosophie*, 1962, pp. 688-689.

Le parole di Lalande mostrano metamorfosi semantiche: dietro la maschera del medesimo termine si celano i volti di concetti diversi ma intimamente connessi: la definizione di "normale" può designare, allo stesso tempo, "un fatto ed un valore attribuito a questo fatto da colui che parla, in virtù di un giudizio di valore che egli fa proprio". In questa "intima connessione" o irresistibile attrazione semantica riposa l'ambiguità di un termine capace di scivolare indifferentemente dal piano dei fatti alla superficie dei valori.

Precisa a tal proposito Lalande:

[Normal est] *Terme très équivoque et prêtant beaucoup à la confusion : car tantôt il désigne un fait, possible à constater scientifiquement, et tantôt une valeur attribuée à ce fait par celui qui parle, en vertu d'un jugement d'appréciation qu'il prend à son compte. Le passage d'un sens à l'autre est fréquent dans les discussions philosophiques*<sup>6</sup>.

Un'ambiguità confermata successivamente anche dall'analisi che Lalande svolge sull'etimologia dei termini: 'anomalìa' e 'anormale'. Due termini spesso confusi e sovrapposti che, invece, conservano un'origine grammaticale diversa: 'anomalìa' – osserva Lalande –, etimologicamente, deriva dal termine greco *omalos* [ομαλός] che designa ciò che è unito e uguale, e dunque è *an-omalos* ciò che si presenta come disuguale, disarmonico, disunito o irregolare. Dunque, a differenza di 'anormale', 'anomalìa' non deriva, come spesso è stato erroneamente dedotto, dal greco *nomos* [νόμος] o dal latino *norma*. 'Anomalìa' designa un fatto, un'irregolarità, è un termine descrittivo; mentre 'anormale', che appunto deriva principalmente dal latino 'norma', implica il riferimento a un valore, è un termine valutativo, normativo<sup>7</sup>.

Sull'equivoco semantico fra i termini 'anomalie' e 'anormal' scrive Lalande:

[Anormal est] *Terme très équivoque par suite de cette double conception du normal. [...] Anormal semble avoir été confondu souvent avec anomal et ce dernier mot lui-même sert fréquemment de substantif correspondant à anormal, le mot anormalité n'étant pas en usage. Il semble, d'ailleurs, qu'on*

<sup>6</sup> André Lalande, *Vocabulaire technique et critique de la philosophie*, 1962, p. 689.

<sup>7</sup> Sul punto cfr. anche Georges Canguilhem, *Il normale e il patologico*, 1998, p. 101. Scrive Canguilhem: "Il *Vocabulaire philosophique* di Lalande contiene un'importante osservazione sui termini «anomalìa» e «anormale». [...] Così, a rigore semantico, «anomalìa» designa un fatto, è un termine descrittivo, mentre «anormale» implica il riferimento a un valore, è un termine valutativo, normativo. Ma lo scambio di buoni procedimenti grammaticali ha causato una coincidenza dei significati rispettivi di «anomalìa» e «anormale». «Anormale» è divenuto un concetto descrittivo, «anomalìa» un concetto normativo. [...] L'anomalìa è un fatto biologico e come tale deve essere trattata, il che significa che la scienza naturale deve spiegarla e non giudicarla." (Georges Canguilhem, *Il normale e il patologico*, 1998, pp. 101-102)

*se soit souvent mépris sur le sens exact d'anomalie, en le rapprochant non d'ομαλός, mais de νόμος, et par suite de l'idée de norme, qui est voisine de celle de règle ou de loi<sup>8</sup>.*

Anche qui, come per "normale", l'ambiguità è costituita dalla mancata distinzione dei corretti significati delle due espressioni ('anormale' e 'anomalo') con la conseguente sovrapposizione tra fatto e giudizio di valore.

2.2. Qualche anno più tardi l'epistemologo francese Georges Canguilhem nella sua tesi di dottorato in medicina intitolata *Essai sur quelques problèmes concernant le normal et le pathologique* [Saggio su alcuni problemi riguardanti il normale e il patologico, 1943], poi compresa nel famoso volume *Le normal et le pathologique* [Il normale ed il patologico, 1966]; e nella raccolta di saggi *La connaissance de la vie* [La conoscenza della vita, 1952], riprende l'analisi semantica e concettuale del termine 'normale' svolta da Lalande.

Scriva Canguilhem:

Si è spesso osservata l'ambiguità del termine *normale* che designa talvolta un fatto passibile di descrizione statistica – media delle misure compiute su un tratto presente in una specie e numero degli individui che presentano questo tratto secondo tale media o con taluni scarti ritenuti irrilevanti – e talvolta un ideale, un principio positivo di valutazione nel senso di prototipo o di forma perfetta<sup>9</sup>.

L'ambiguità del termine 'normale' è ampiamente sottolineata anche da Canguilhem: in alcuni casi con l'uso di questo aggettivo indichiamo una media statistica; in altri un "principio positivo di valutazione"<sup>10</sup>. A volte "normale" designa il fatto, altre volte il valore attribuito a quel fatto.

Come se non bastasse poi, aggiunge Canguilhem, i due significati risultano semanticamente connessi: "Che queste due accezioni siano sempre tra loro legate, che il termine 'normale' sia sempre un termine confuso, risulta da quegli stessi avvertimenti che ci devono mettere in guardia da tale ambiguità"<sup>11</sup>. Le parole dell'epistemologo francese confermano l'ambiguità evidenziata dalla definizione di Lalande.

<sup>8</sup> André Lalande, *Vocabulaire technique et critique de la philosophie*, 1962, p. 64.

<sup>9</sup> Georges Canguilhem, *La conoscenza della vita*, 1976, p. 219.

<sup>10</sup> Georges Canguilhem, *La conoscenza della vita*, 1976, p. 219.

<sup>11</sup> Georges Canguilhem, *La conoscenza della vita*, 1976, pp. 219-220.

2.3. La formulazione più chiara del doppio significato del termine 'normale' risale al filosofo e logico inglese William Calvert Kneale.

Nell'incipit del saggio intitolato *Le normal et le normatif* [1969], originariamente pubblicato in lingua francese<sup>12</sup>, Kneale, riprendendo la celebre tesi sull'indefinibilità di termini come 'bene' [*good*] e 'bontà' [*goodness*] avanzata da George Edward Moore in *Principia Ethica* [1903]<sup>13</sup>, individua chiaramente due sensi del termine 'normale': (i) un senso *descrittivo*; ed (ii) un senso *prescrittivo*.

(i) Nel primo senso "normale" [*normal*] indica ciò che corrisponde alla media [*répondant à la moyenne*]; normale è il risultato di un calcolo statistico, di un'osservazione empirica su comportamenti comuni e diffusi in un determinato contesto storico-sociale. In questo primo senso "normale" ha valore *descrittivo*<sup>14</sup>.

(ii) Nel secondo senso "normale" [*normal*] indica ciò che è conforme ad uno standard [*conforme à un étalon*]; esprime l'insieme di quei comportamenti individuali e sociali che qualificano una persona come "normale"; si tratta di modelli ideali di comportamento che gli uomini in generale [*modèles pour les hommes en général*] devono rispettare per appartenere ad una determinata classe di soggetti: nell'esempio di Kneale alla cosiddetta classe degli "uomini normali" [*les gens normaux*]. In questo secondo senso "normale" ha valore *prescrittivo*<sup>15</sup>.

Secondo la tesi prescrittivista, peraltro non pienamente recepita da Kneale, solo il secondo senso di "normale" ha forza normativa; il primo senso conserva esclusivamente un significato descrittivo. Fin qui la differenza fra i due significati di "normale".

Ma anche Kneale, come Lalande e Canguilhem, finisce per sottolineare l'ambiguità del termine 'normale', i chiasmi e le "intime connessioni" fra senso prescrittivo e senso descrittivo<sup>16</sup>.

<sup>12</sup> William Calvert Kneale, *Le normal et le normatif*, in "Archives de philosophie", 32, 1969, pp. 548-576.

<sup>13</sup> Sull'indefinibilità di termini come 'bene' [*good*] e 'bontà' [*goodness*] cfr.: George Edward Moore, *Principia Ethica*, 1903. In particolare cfr. il II e III capitolo dell'opera più famosa del filosofo di Cambridge. Sulla indefinibilità di termini come 'bene' e 'bontà' e la relazione dei concetti designati da questi termini con altri concetti-chiave dell'etica pratica come "obbligo" e "dovere" nel pensiero di Moore cfr. anche: George Edward Moore, *Ethics*, 1912; e: George Edward Moore, *Is Goodness a Quality?*, in "Aristotelian Society", Supplementary, 11, 1932, pp. 116-131. Sull'indefinibilità dei termini dell'etica e la relazione fra i concetti di "bene", "dovere" [*ought*] ed "esistenza" [*existence*] cfr.: Guglielmo Siniscalchi, *Esistenza e dovere in G.E. Moore*, 2004.

<sup>14</sup> William Calvert Kneale, *Le normal et le normatif*, in "Archives de philosophie", 32, 1969, p. 548.

<sup>15</sup> William Calvert Kneale, *Le normal et le normatif*, in "Archives de philosophie", 32, 1969, p. 548.

<sup>16</sup> La differenza fra senso "descrittivo" e senso "prescrittivo" di normale è esplicitato anche da Avrum Stroll nel saggio *Norms*. Scrive Stroll: "The word «norm» is less frequently used in ordinary speech than the adjectival and adverbial forms «normal» and «normally»". Nel suo lavoro Stroll, non solo non aderisce alle tesi prescrittiviste, ma tenta di dimostrare come il termine 'norma' abbia un uso

Scrive Kneale:

*Je dois m'efforcer d'expliquer que le sens normatif de « normal » est lié étroitement avec le sens statistique et ne peut jamais en être totalement séparé<sup>17</sup>.*

Il senso normativo [*normatif*] di "normale" non può essere totalmente separato [*totallement séparé*] dal senso statistico [*statistique*]: i due significati sono legati [*lié*] strettamente, inscindibilmente [*étroitement*].

Un legame che, come in Lalande e Canguilhem, sottolinea le due facce semantiche, i due sensi che si nascondono dietro i medesimi termini: 'normale' e 'normalità'.

### 3. FIGURE DI NORMATIVITÀ

Se l'analisi semantica del termine 'normale' svela la stretta connessione e relazione fra il concetto designato da questo termine e quello di "normatività" (vedi il senso "prescrittivo" del termine e la sua "intima connessione" con il senso "descrittivo"), resta da mettere sotto il fuoco della lente d'ingrandimento teoretica le possibili traiettorie che questa relazione può seguire, i passaggi concettuali che si aprono fra le mappe dei territori e dei confini che segnano le regioni della normalità e della normatività. Come anticipato sono due le direzioni teoretiche che corrono lungo le geografie di queste regioni: la prima segue il filo che dalla normalità porta alla normatività giuridica; la seconda traccia la direzione opposta: è solo la norma a determinare le figure di normalità sociale.

3.1. Il primo reperto filosofico che analizzo testimonia di una normalità che fonda la normatività giuridica. Si tratta di alcuni passi "ritagliati" da due celebri saggi del giurista tedesco Carl Schmitt: *Politische Theologie. Vier Kapitel zur Lehre*

---

primariamente descrittivo e, solo secondariamente, "prescrittivo"; ancora Stroll: "Norms are, in their basic use, descriptions or reports of the average or median outcome of certain activities or achievements by a person or group of persons. The adjective «normal» and the adverb «normally» bear the logical weight on this connection". Secondo Stroll è proprio l' "intima connessione" fra i significati di "norma" e "normale" ad ascrivere al termine 'norma' un senso prima "descrittivo" e poi "prescrittivo". Conclude Stroll: "We can let the prescriptive-descriptive opposition stand for our purposes here; what I contest is the further ascription of norms to the prescriptive side of that distinction". (Avrum Stroll, *Norms*, in "Dialectica", 41 (1-2), 1987, pp. 8-22).

<sup>17</sup> William Calvert Kneale, *Le normal et le normatif*, in "Archives de philosophie", 32, 1969, p. 572.

*von der Souveränität* [ *Teologia politica*, 1922] e *Über die drei Arten des rechtswissenschaftlichen Denkens* [ *I tre tipi di pensiero giuridico*, 1934].

Nei frammenti di discorso giuridico di Carl Schmitt affiorano entrambi i sensi di "normale" da me esplicitati: normale in senso "descrittivo" e normale in senso "prescrittivo". Nel primo caso – normale in senso "descrittivo" – la normalità, intesa come mera regolarità statistica, è un presupposto necessario ed essenziale perchè si possa costituire un ordinamento giuridico: la normalità si pone come requisito essenziale per la produzione di una normatività giuridica. Nel secondo caso – normale in senso "prescrittivo" – è proprio un concetto "forte" di normalità a fondare direttamente la giuridicità e la normatività di un ordinamento e di ogni singola norma che voglia dirsi giuridica.

Il primo senso di normalità appare in "contrappunto" con i famosi concetti schmittiani di "eccezione" [*Ausnahme*] e "stato di eccezione" [*Ausnahmezustand*]; il secondo senso di normalità risulta determinante per la costruzione di un altro concetto cardine nella teoria giuridica di Carl Schmitt: il concetto di "ordinamento concreto" [*konkretes Ordnung*].

Seguiamo la prima direzione che, nel pensiero di Schmitt, porta dalla normalità verso la norma e l'ordinamento giuridico.

Nelle prime pagine di *Politische Theologie* si legge:

Nella sua forma assoluta il caso d'eccezione si verifica solo allorché si deve creare la situazione nella quale possano avere efficacia norme giuridiche. Ogni norma generale richiede una strutturazione normale dei rapporti di vita, sui quali essa di fatto deve trovare applicazione e che essa sottomette alla propria regolazione normativa<sup>18</sup>.

Nella "dialettica" fra normalità ed eccezione, che occupa quasi in filigrana l'incipit di *Politische Theologie*, Carl Schmitt introduce l'idea che ogni norma giuridica richieda e presupponga una strutturazione normale dei rapporti di vita nella comunità che si intende sottoporre a regolazione normativa.

Non esiste nessuna norma che sia applicabile ad un caos. Prima dev'essere stabilito l'ordine: solo allora ha un senso l'ordinamento giuridico. Bisogna creare una situazione normale, e sovrano è colui che decide in modo definitivo se questo stato di normalità regna davvero<sup>19</sup>.

<sup>18</sup> Carl Schmitt, *Teologia politica*, in: Carl Schmitt, *Le categorie del 'politico'*, 1972, p. 39.

<sup>19</sup> Carl Schmitt, *Teologia politica*, in: Carl Schmitt, *Le categorie del 'politico'*, 1972, p. 39.

Se sovrano, secondo la prima celebre proposizione del saggio del 1922 è "chi decide sullo stato d'eccezione", sovrano è anche chi decide definitivamente che l'ordinamento può tornare in vigore perchè si è configurata una situazione di normalità, di ordine sociale. È impensabile che una norma possa applicarsi al caos: quando regna la confusione sociale l'ordinamento giuridico è sospeso ed entra in vigore lo "stato di eccezione". E sovrano è proprio colui che decide se lo "stato di eccezione" [*Ausnahmezustand*] può cessare perchè è tornato quello "stato di normalità" [*normale Zustand*], presupposto indispensabile ed ineludibile per la costituzione di ogni ordinamento giuridico.

Ma che significa "stato di normalità"? Quando si verificano quelle condizioni di normalità che Schmitt reputa indispensabili per l'esistenza di un ordinamento giuridico?

Ecco la risposta di Schmitt:

La norma ha bisogno di una situazione media omogenea. Questa normalità di fatto non è semplicemente un "presupposto esterno" che il giurista può ignorare; essa riguarda invece direttamente la sua efficacia immanente<sup>20</sup>.

Dunque, si verifica uno "stato di normalità" quando, rispetto ad una determinata comunità sociale, si configura una situazione media omogenea. Si consolidano abitudini, regolarità sociali, usi e consuetudini: un ordine sociale che esprime una media statisticamente rilevabile, comportamenti prevedibili perchè mediamente omogenei. È facile constatare come Schmitt qui si riferisca al primo dei sensi di "normale" da me individuato: il senso statistico o "descrittivo". Per "normale" Schmitt intende ciò che normalmente avviene, quei comportamenti sociali che costituiscono un'insieme di pratiche regolari e diffuse in un determinato "quadro sociale".

Nello stesso frammento di discorso, poi, Schmitt rileva come questa normalità sia un presupposto immanente, e non esterno, per la validità di ogni ordinamento giuridico. Fra normalità in senso "descrittivo" e normatività giuridica non vi è un rapporto di derivazione logica: dalla normalità non deriva direttamente la norma, ma la normalità (la "situazione media omogenea") è un presupposto (seppur "immanente" e non "esterno") per la validità dell'ordinamento e dunque per la

---

<sup>20</sup> Carl Schmitt, *Teologia politica*, in: Carl Schmitt, *Le categorie del 'politico'*, 1972, p. 39.

produzione della normatività giuridica. Pur riconoscendo un nesso imprescindibile fra normalità statistica e normatività giuridica fra i due concetti non vi è alcuna rapporto di *derivazione*, ma solo di *presupposizione* logica: ogni ordinamento giuridico presuppone necessariamente per la sua validità ed efficacia una situazione di normalità statistica, una "situazione media omogenea". Come ricorda Schmitt: "nessuna norma si applica al caos".

Ma il rapporto normalità/normatività in Schmitt non si esaurisce nell'individuazione di un rapporto di presupposizione fra i due concetti: nel saggio *Über die drei Arten des rechtswissenschaftlichen Denkens*, successivo di qualche anno a *Politische Theologie*, il rapporto fra normalità e normatività giuridica diviene più stringente; il concetto di una norma radicata in un senso "forte" di normalità, appare con decisione.

Prima di analizzare i "tre tipi di pensiero giuridico" oggetto del saggio – pensiero fondato su regole, decisioni, o strutture ed ordinamenti –, Schmitt precisa quale senso di "normalità" ritenga determinante e condizionante per la costruzione della normatività giuridica.

Scriva Schmitt:

Per una distinzione scientifica dei modi di pensiero giuridico è di importanza assai maggiore che la differenza si manifesti nelle concezioni che costituiscono la premessa e il fondamento di un ordinamento generale, nelle concezioni cioè relative a ciò che si può intendere come situazione *normale*, e a chi è un uomo *normale*, e a che cosa sono le figure concrete di una vita da considerare giusta, figure che devono essere presentate come *tipiche* nella vita e nel pensiero giuridico. [...] Ma queste presunzioni giuridiche scaturiscono direttamente dai presupposti concreti di una situazione ritenuta normale e di un tipo umano inteso come normale<sup>21</sup>.

Nel tracciare un criterio per distinguere i vari tipi di pensiero giuridico, accanto al concetto di "situazione normale", Schmitt introduce la definizione di "uomo normale" [*ein normaler Mensch*] e di "concrete figure tipiche" di una vita da considerare giusta, di prototipi concreti che rappresentano standard e giudizi di normalità. Quando il giurista tedesco si riferisce all' "uomo normale" ed a figure tipiche di normalità considera evidentemente il senso "prescrittivo" di normale e non più il senso "descrittivo". Se parliamo di standard e criteri per giudicare la normalità

---

<sup>21</sup> Carl Schmitt, *I tre tipi di pensiero giuridico*, in: Carl Schmitt, *Le categorie del 'politico'*, 1972, p. 250.

di qualcosa o di qualcuno siamo nell'ambito del significato prescrittivo del termine 'normale'.

D'altronde Schmitt si preoccupa subito di fornire alcuni esempi paradigmatici di cosa intenda per "uomo normale" e per figure tipiche di normalità in un ordinamento giuridico.

Precisa Schmitt:

Dove, ad esempio, esiste ancora una famiglia, tanto il legislatore che il giurista che applica la legge si sentirà sempre tenuto ad assumere i presupposti dell'ordinamento concreto della concreta istituzione "famiglia", piuttosto che instaurare astrattamente un concetto generale. Giudice e legislatore si assoggettano allora all'ordinamento esistente della concreta struttura della "famiglia", per il fatto che parlano del "buon padre di famiglia", del *bonus pater familias*. [...] Ogni diritto [...] presuppone concrete figure tipiche, nate dall'ordinamento della "situazione" concreta e spiegabili solo in base ad eso: così ad esempio quella del soldato valoroso, dell'impiegato fedele, del compagno leale e così via<sup>22</sup>.

Le forme ideali dei concetti si plasmano lungo i contorni di figure tipiche e concrete: l'istituzione della famiglia, il *bonus pater familias*, il soldato valoroso, l'amico fedele ed in "buona fede". Queste figure costituiscono standard e criteri di normalità, canoni che prescrivono atti e comportamenti giudicati come "normali".

Ma i concetti di "uomo normale" e "normalità" si rivelano decisivi per comprendere il nesso fondativo che lega normalità e normatività giuridica in Carl Schmitt<sup>23</sup>: l'idea di una norma "normata" da questi concetti di normalità, profondamente radicata nelle concrete figure di normalità presupposte da ogni ordinamento si rivela chiaramente nel prosieguo dell'argomentazione schmittiana. Anche perchè Schmitt, nella sua critica al formalismo kelseniano, si preoccupa di distinguere fra regolarità o normalità prodotta dalla norma ed un senso "forte" di normalità che riesce a prescrivere regole e fondare la normatività giuridica.

Vediamo la contrapposizione fra i due tipi di regolarità in Schmitt:

Vi sono però altre sfere dell'esistenza umana per le quali la trasposizione di un siffatto funzionalismo della mera regolarità significherebbe la distruzione dell'essenza specificamente *giuridica* dell'ordinamento concreto. [...] È il caso di tutti i settori della vita che [...] hanno in sé i concetti relativi a ciò che è normale, al tipo normale, alla situazione normale, e il loro concetto di normalità non consiste

<sup>22</sup> Carl Schmitt, *I tre tipi di pensiero giuridico*, in: Carl Schmitt, *Le categorie del 'politico'*, 1972, pp. 258-259.

<sup>23</sup> Schmitt pensatore della "normalità" nel passaggio dalla teoria dello "stato di eccezione" all'elaborazione del concetto di "ordinamento concreto" è al centro di un saggio di Karl Löwith: *Il decisionismo occasionale di Carl Schmitt*, in: Karl Löwith, *Marx, Weber, Schmitt*, 1994, pp. 125-166.

[...] nel fatto di essere una funzione prevedibile di una regolamentazione normativa. Essi hanno una loro sostanza giuridica che certo conosce anche norme e regolarità generali, ma solo come espressione di questa sostanza, solo in base al suo concreto ordine interno, che non è la somma di quelle regole e di quelle funzioni<sup>24</sup>.

Ed ancora a sottolineare la differenza fra regolarità prodotta dalla norma e normalità presupposta dalla norma:

Una regolamentazione legislativa presuppone concetti di normalità del tutto indipendenti da essa: al punto che, in loro mancanza, la regolamentazione stessa diventa del tutto incomprensibile e non si può più assolutamente parlare neppure di "norma"<sup>25</sup>.

Schmitt distingue un significato "debole" di regolarità – si tratta della regolarità prodotta dalla norma giuridica – ed un senso "forte" di normalità [*Normalbegriffe*] che fonda la norma giuridica: se questo non dovesse accadere la norma perderebbe il carattere della giuridicità. Incisivamente dice Schmitt: "non si può più assolutamente parlare di "norma"". Così, nel sottolineare la differenza fra regolarità normativa e "normalità normativa", il giurista tedesco offre anche la chiave per aprire il passaggio teoretico che dal concetto di normalità porta alla fondazione del concetto di normatività giuridica.

Iniziamo ad attraversare il passaggio indicato da Schmitt:

Noi sappiamo che la norma giuridica presuppone una situazione *normale* ed un tipo *normale*. Ogni ordinamento – anche l' "ordinamento giuridico" – è legato a concreti concetti di normalità che non sono derivati da norme generali ma al contrario producono essi stessi tali norme, solo in base al loro proprio ordine e in funzione del medesimo<sup>26</sup>.

Se la "situazione normale" si identifica col primo senso di "normale" (senso "descrittivo") e costituisce un presupposto per la costituzione e la validità di ordinamenti e norme giuridiche (Schmitt aggiunge: "(una norma) governa una situazione solo nella misura in cui quest'ultima non è divenuta totalmente *abnorme*

<sup>24</sup> Carl Schmitt, *I tre tipi di pensiero giuridico*, in: Carl Schmitt, *Le categorie del 'politico'*, 1972, pp. 257-258.

<sup>25</sup> Carl Schmitt, *I tre tipi di pensiero giuridico*, in: Carl Schmitt, *Le categorie del 'politico'*, 1972, pp. 259.

<sup>26</sup> Carl Schmitt, *I tre tipi di pensiero giuridico*, in: Carl Schmitt, *Le categorie del 'politico'*, 1972, pp. 259. La mia traduzione differisce dall'edizione italiana e contiene altresì la traduzione di alcuni passi – riportati dall'edizione originale tedesca – omessi dal traduttore italiano. Cfr.: Carl Schmitt, *Über die drei Arten des rechtswissenschaftlichen Denkens*, 1993, p. 20

[*abnorm*]), il "tipo normale" ed i relativi "concreti concetti di normalità" risultano condizioni determinanti per il concetto di normatività giuridica.

Non sono le norme generali a produrre la normalità, ma è la normalità a produrre tali norme, a costituire il *plancton* ontologico che alimenta l'ordinamento giuridico. Sono queste forme di normalità ad orientare la normatività giuridica, a costituire la "sostanza giuridica" [*rechtliche Substanz*] di cui le norme prodotte dal legislatore sono solo espressione e conseguenza. Gli standard di normalità sociale – Schmitt li denomina appunto: "concetti concreti di normalità" – come il *bonus pater familias*, il soldato valoroso, l'istituzione familiare, il criterio della *bona fides*, non solo non esauriscono la loro normatività con la regolamentazione imposta *ab extra* da un legislatore, ma sono essi stessi normativi *ab intra* rispetto a quel legislatore che voglia produrre norme dotate del carattere della giuridicità.

Conclude Schmitt:

La normalità della situazione concreta, regolata dalla norma, e del tipo concreto da essa presupposto non è quindi soltanto un presupposto esterno della norma, tale da non dover essere preso in considerazione dalla scienza del diritto, bensì un carattere giuridico essenziale, interno, della validità delle norme ed anzi una definizione normativa della norma stessa. Una norma pura, non correlata ad una situazione e ad un tipo, sarebbe qualcosa di giuridicamente inesistente<sup>27</sup>.

3.2. Radicalmente diversa, anzi opposta, la posizione teoretica di Michel Foucault. "Norma", "normale", "normalizzazione": sono queste le parole-chiave che, come sottile filo rosso, scorrono lungo la filigrana teoretica di molti fra gli scritti del filosofo francese.

La direzione che dalla norma conduce a plasmare figure sociali di normalità emerge fra le pagine dei volumi del famoso epistemologo dedicati alla nascita dei meccanismi penali [*Surveiller et punir. Naissance de la prison*, 1975], alla storia della sessualità [*La volonté de savoir*, 1976], e fra le trascrizioni di alcuni dei corsi tenuti da Foucault al Collège de France (mi riferisco in particolare alle trascrizioni dei corsi «*Il faut défendre la société*», 1976; *Sécurité, territoire, population*, 1977-1978; e *Naissance de la biopolitique*, 1978-1979).

Una premessa indispensabile però prima di esplorare le argomentazioni che legano e dividono concettualmente normalità e norma: tutte le fasi del pensiero di Foucault sono attraversate, quasi ossessionate, dal tema della "normalità":

<sup>27</sup> Carl Schmitt, *I tre tipi di pensiero giuridico*, in: Carl Schmitt, *Le categorie del 'politico'*, 1972, pp. 260.

dall'opera monumentale *Histoire de la folie à l'âge classique* [Storia della follia nell'età classica, 1972<sup>2</sup>] fino ai primi tre volumi dell'incompleta *Histoire de la sexualité* [Storia della sessualità, 1976-1984], la questione del "normale" riflette come ombra silenziosa la luce dei grandi temi foucaultiani: la follia, lo sguardo medico, l'archeologia delle scienze umane e la genealogia delle forme di potere. Anzi: la questione su che cosa sia "normale" e che cosa sia la "normalità" sembra lambire solo superficialmente i territori del diritto salpando e navigando da e verso gli arcipelaghi di altri saperi come quello medico-psichiatrico, politico, e storico-sociale.

In primo luogo preme sottolineare come in Foucault la dimensione della normalità come mero "fatto" appaia interamente assorbita dalla dimensione della "normalità" come risultato di modelli di condotta prescrittivo-normativi<sup>28</sup>: ciò che è "normale" è sempre un giudizio di valore, è sempre inevitabilmente la determinazione di una forma di potere. Non vi è una "normalità" che esiste in natura: per Foucault la normalità è sempre il prodotto di una costruzione culturale, sociale o storica; è sempre il risultato di una "messa in ordine", di un potere disposizionale che crea gerarchie, spazi regolamentati, abitudini e comportamenti. In poche parole: una normalità che può essere solo ed esclusivamente il prodotto di una norma<sup>29</sup>. Ogni manifestazione dell'essere (del *Sein*), riferita a comportamenti

<sup>28</sup> Il tema della implicita normatività di ogni tecnica di conoscenza e metodo epistemologico, e dunque anche degli strumenti che descrivono e conoscono ciò che è normale, sembra derivare, nel pensiero di Foucault, dalla riflessione di uno dei suoi "maestri": Jean Hyppolite che, nella sua celebre opera dedicata all'interpretazione del sistema di pensiero hegeliano *Genesi e struttura della Fenomenologia dello spirito di Hegel*, esplora ed argomenta la teoreticità e la normatività del metodo hegeliano rispetto all'oggetto di conoscenza (Jean Hyppolite, *Genesi e struttura della Fenomenologia dello spirito di Hegel*, Milano, 2005). Per comprendere appieno l'influenza di Jean Hyppolite su Foucault cfr. il saggio di Foucault: *Jean Hyppolite. 1907-1968*, in: Michel Foucault, *Il discorso, la storia, la verità. Interventi 1969-1984*, 2001, pp. 3-10; e il volume: Michel Foucault (ed.), *Hommage à Jean Hyppolite*, 1971.

<sup>29</sup> Sulla normalità come prodotto esclusivo della forza normativa di norme sociali e giuridiche nel pensiero di Michel Foucault cfr. Miguel Morey, *Sur le style philosophique de Michel Foucault. Pour une critique du normal*. Scrive Morey: "Si Foucault a pu dire que le pouvoir produit le réel, c'est parce qu'il caractérise le pouvoir comme pouvoir de normalisation, comme pouvoir normalisateur. On sait qu'une norme est ce qui : 1) est conforme aux habitudes ; 2) est conforme à un principe rationnel ; 3) est conforme à l'histoire ou à la tradition. Il faut supposer qu'un pouvoir normalisateur opère sur la gestion des habitudes, les principes rationalisateurs et les légitimations historiques". E ancora : "C'est pourquoi critiquer le normal dans le présent consiste à 1) dégager la figure du normal dans l'actuel; 2) faire du normal l'effet de pratiques complexes de normalisation (discursive ou non); 3) interroger ses conditions de possibilité, au sens de la critique kantienne". (Cfr. Miguel Morey, *Sur le style philosophique de Michel Foucault. Pour une critique du normal*, in : Michel Foucault, Jean-Claude Milner, Paul Veyne, François Wahl (eds.), *Michel Foucault philosophe. Rencontre internationale Paris 9, 10, 11 janvier 1988*, 1989, pp. 137-149.

Sul rapporto fra norma e normalità in Foucault con uno sguardo alle teorie "classiche" di Hobbes e Spinoza vedi: Pierre Macherey, *Pour une histoire naturelle des normes*, in: Michel Foucault, Jean-Claude Milner, Paul Veyne, François Wahl (eds.), *Michel Foucault philosophe. Rencontre internationale Paris 9, 10, 11 janvier 1988*, 1989, pp. 203-221.

sociali, è sempre già il risultato di tecniche disciplinari, norme e standard che orientano e definiscono i limiti dell'azione<sup>30</sup>. Ogni concetto trova condizioni di esistenza in determinate epoche storico-culturali, negli intrecci di saperi e poteri (Foucault li chiama: "dispositivi" ["*dispositifs*"]<sup>31</sup>) che costituiscono l'orizzonte di possibilità per la produzione di nuove positività e di nuove costruzioni teoriche.

Non a caso, a proposito dell'importanza del concetto normativo di "normale", Foucault scrive:

Il normale ha dato il cambio all'ancestrale, e la misura ha preso il posto dello status, sostituendo così all'individualità dell'uomo memorabile quella dell'uomo calcolabile<sup>32</sup>.

Da prototipo normativo per l'educazione scolastica a modello per i saperi basati su meccanismi scientifico-disciplinari, il "normale" prende il posto dell'ancestrale introducendo, nelle società moderne, (ovvero a partire dal XIX secolo) il criterio della misura, della partizione, dell'organizzazione normativa degli spazi, dei ruoli sociali e della "natura" dell'uomo. La potenza e l'attualità del "normale" risultano dalle condizioni storico-culturali del XIX secolo che Foucault analizza in *Surveiller et punir*<sup>33</sup>.

Nel panorama italiano il nodo gordiano che stringe normalità e normatività in Foucault è stato al centro delle riflessioni sulla bio-politica di Roberto Esposito. Vedi, in particolare: Roberto Esposito, *Immunitas. Protezione e negazione della vita*, 2002, pp. 134- 172; e Roberto Esposito, *Bíos. Biopolitica e filosofia*, 2004, soprattutto pp. 3-39.

<sup>30</sup> Per comprendere come, per Foucault, ogni espressione dell'essere della natura umana sia il risultato dell'applicazione di determinate forme di potere e tecniche normativo-disciplinari vedi il famoso dibattito tra il filosofo francese ed il linguista americano Noam Chomsky: Noam Chomsky, Michel Foucault, *Della natura umana. Invariante biologico e potere politico*, 2005 (Ben più icastico il titolo originale dell'opera: Noam Chomsky, Michel Foucault, *De la nature humaine: justice contre pouvoir*, 1994, dove il riferimento ai temi della "giustizia" naturale e del potere appaiono evidenti fin dal titolo). Alcuni brani del dibattito, filmato dalla televisione olandese nel 1971, sono visibili sul sito: [www.youtube.com](http://www.youtube.com).

<sup>31</sup> Per una definizione di che cosa è un "dispositivo" nella costruzione teorica di Foucault vedi: Gilles Deleuze, *Qu'est-ce qu'un dispositif?*, in: Michel Foucault, Jean-Claude Milner, Paul Veyne, François Wahl (eds.), *Michel Foucault philosophe. Rencontre internationale. Paris 9,10,11 janvier 1988*, pp. 185-193. Per un' interpretazione più ampia del pensiero di Michel Foucault da parte di Gilles Deleuze cfr.: Gilles Deleuze: *Foucault*, 2002.

<sup>32</sup> Michel Foucault, *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione*, 1993<sup>2</sup>, p. 211.

<sup>33</sup> François Ewald ricorda come nell'ambito culturale francese il termine '*normalité*' compaia ufficialmente nel 1834 mentre '*normatif*' solo nel 1868; il termine '*normalisation*', invece appare solo nel 1920 proprio come effetto del potere esercitato dalle norme giuridiche e sociali. (François Ewald, *Michel Foucault et la norme*, in: Luce Giard (ed.), *Michel Foucault. Lire l'oeuvre*, 1992, p. 202). Nelle sue opere principali Ewald ricostruisce storicamente, riferendosi principalmente all'opera di Quételet e di Halbwachs (entrambi fondamentali anche per il lavoro sul "normale e il patologico" di Canguilhem), la nascita delle scienze statistiche, della teoria dell' "*homme moyen*", dimostrando la rilevanza che la misurazione e la quantificazione della società, nate nel XIX secolo, hanno esercitato per la costruzione del discorso giuridico moderno e, nel caso specifico, del diritto previdenziale e delle società di mutua assistenza. Se ancora ve ne fosse bisogno, le ricerche di Ewald, con un taglio decisamente più sociologico e storico, confermano lo stretto nesso – semantico, storico e concettuale – che connette norma e normalità in senso statistico o "descrittivo". L'indagine di Ewald – che intitola un paragrafo della sua opera dedicata

Il termine 'normale' designa sempre un concetto che esprime un giudizio: la definizione di chi o cosa è "normale" ha lo spessore e la durezza teoretica di una pietra angolare su cui poggiare le solide mura di saperi (come quello psichiatrico o, più in generale, tutti i saperi di tipo scientifico) che hanno ed esprimono un carattere normativo.

Non vi è nessun pericolo di passare indebitamente dal fatto (la normalità statistica o il senso "descrittivo" di normale) al valore perché il fatto, nell'ottica foucaultiana, è sempre osservato attraverso un'inquadratura, è sempre inserito in una "cornice normativa" che ne ridefinisce il significato seguendo lo sguardo di chi osserva e si pronuncia su quel determinato fatto<sup>34</sup>. Il "normale", l'esistenza di una "normalità", è sempre un giudizio, ha sempre forza normativa: il "normale" è inevitabilmente e necessariamente ciò che viene stabilito, misurato, definito da una norma. Come già detto, non vi è nessuna normalità – come d'altronde nessuna "anormalità" – in natura; è sempre la norma che produce, definisce e condiziona ciò che è normale.

A questo punto, però, un'altra piccola premessa. Foucault dedica gran parte dei corsi al Collège de France all'analisi del potere "normalizzatore" della norma: una norma che è sempre canone e misura del reale, standard che, lontano dai concetti di norma precedentemente esaminati, non nasce nell'universo concettuale giuridico, ma predilige spostarsi dal territorio medico-biologico verso le regioni del diritto<sup>35</sup>. Un

---

alla nascita dell' *État providence* proprio *Norme et moyenne* – disegna una parabola concettuale che parte dalla sociologia di Quételet, Halbwachs e Durkheim e si conclude con gli studi sulle tecniche di normalizzazione sociale esplorate da Michel Foucault in *Surveiller et punir*: una costellazione di metamorfosi concettuali che trova nel legame fra norma e normalità la sua stella polare. (François Ewald, *Histoire de l'État providence. Les origines de la solidarité*, 1986, pp. 108-132)

<sup>34</sup> Questa posizione teorica di Foucault "tradisce" la profonda influenza che Nietzsche ha esercitato sul suo lavoro, sebbene Foucault abbia dedicato esplicitamente solo un lavoro al filosofo tedesco: *Nietzsche, la généalogie, l'histoire*, in: Michel Foucault (ed.), *Hommage à J. Hyppolite*, 1971, pp. 145-72. Traduzione italiana: Michel Foucault, *Nietzsche, la genealogia, la storia*, in: Michel Foucault, *Il discorso, la storia, la verità. Interventi 1969-1984*, Torino, 2001, pp. 43-64.

<sup>35</sup> Il contributo dato da Foucault alla filosofia e sociologia del diritto è stato ampiamente sottolineato, nella letteratura italiana, da Claudio Sarzotti (Claudio Sarzotti, *Sapere giuridico tra diritto di sovranità e pratiche disciplinari nel pensiero di Michel Foucault*, in "Sociologia del diritto", 2, 1991, pp. 43-80) e Paolo Napoli (Paolo Napoli, *Le arti del vero. Storia, diritto e politica in Michel Foucault*, 2002); la rilevanza teoretica del pensiero di Foucault per la riflessione filosofico-giuridica è stata intuita, fin dall'opera d'esordio del filosofo transalpino, da Sergio Cotta che ha definito Foucault come uno degli autori di un "giusnaturalismo libertino odierno" (Sergio Cotta, *Giusnaturalismo e diritto naturale*, in: Sergio Cotta, *Diritto Persona Mondo Umano*, 1989, p. 161)

Nella letteratura europea sono fondamentali i contributi di François Ewald: François Ewald, *Pour un positivisme critique: Michel Foucault et la philosophie du droit*, in "Droits", 3, 1986, pp. 137-142; François Ewald, *Michel Foucault et la norme*, in: Luce Giard (ed.), *Michel Foucault. Lire l'oeuvre*, 1992, pp. 201-223; P. Fitzpatrick, *A criação do sujeito de direito nas genealogias de Michel Foucault*, in "Revista do Ministério Público", 30, 1985, pp. 7-24; Axel Honneth, *Kritik der Macht. Reflexionsstufen einer kritischen Gesellschaftstheorie*, 1986; R. Máiz (ed.), *Discurso, poder, sujeto. Lecturas sobre Michel Foucault*, 1987; A. Serrano González, *Michel Foucault. Sujeto, derecho, poder*, 1987. Ampia rilevanza,

diritto dove, nell'analisi foucaultiana, proprio i concetti di "norma", come disciplina e standard<sup>36</sup>, di "normalizzazione", come insieme delle tecniche di controllo rivolte ai destinatari della norma<sup>37</sup>, e di potere "normalizzatore", come reticolo di relazioni e micro-poteri che orizzontalmente si diffondono nella società<sup>38</sup>, sostituiscono nelle moderne "società di normalizzazione" [*société du normalisation*] il "classico" concetto giuridico di una Legge, intesa come emanazione di un potere sovrano che verticalmente impone la sua volontà sulla comunità dei sudditi.

Anche qui non mi soffermo sul complesso ruolo che giocano i concetti di "norma", di "potere" e di "normalizzazione" nella ragnatela teorico-critica di Foucault, ma mi limito ad esaminare alcuni frammenti linguistici che testimoniano il passaggio cruciale dalla "norma" al "normale".

Vediamo allora cosa scrive Foucault a proposito del "potere della norma":

la norma non si definisce affatto nei termini di una legge naturale, ma a seconda del ruolo disciplinare e coercitivo che è capace di esercitare negli ambiti cui si rivolge. La norma, di conseguenza, è portatrice di una pretesa di potere. La norma non è un principio di intelligibilità; è un elemento a partire dal quale un determinato esercizio del potere si trova fondato e legittimato. [...] La norma porta con sé, al tempo stesso, un principio di designazione e un principio di correzione. La norma non ha per funzione quella di escludere, di respingere. Al contrario, essa è sempre legata a una tecnica positiva di intervento e di trasformazione, a una sorta di progetto normativo<sup>39</sup>.

---

poi, all'analisi dei riflessi foucaultiani sulla filosofia del diritto contemporanea è testimoniata dalle pagine del volume di António Manuel Hespanha, *Panorama histórico da cultura jurídica europeia*, 1999<sup>2</sup> (Traduzione italiana: António Manuel Hespanha, *Introduzione alla storia del diritto europeo*, 2003).

Nell'ambito del vastissimo panorama di studi anglo-americani dedicati all'influenza delle teorie del filosofo francese sulle teorie giuridiche mi limito a segnalare: J. Caputo, M. Yount (eds.), *Foucault and the critique of institutions*, 1993; A. Barry, T. Osborne, N. Rose (eds.), *Foucault and Political Reason. Liberalism, Neo-Liberalism and Rationalities of Government*, 1996; Alan Hunt, Gary Wickham (eds.), *Foucault and the Law: Towards a Sociology of Law As Governance*, 1998.

<sup>36</sup> Il rapporto fra "norma", "dispositivi disciplinari" e "legge" è al centro di numerosi contributi dedicati ai due volumi di Michel Foucault *Surveiller et punir* e *La Volonté de savoir*. Vedi soprattutto: Judith Butler, *La disfatta del genere*, 2006, pp. 67-84; Axel Honneth, *Critica del potere. La teoria della società in Adorno, Foucault e Habermas*, 2002, pp. 217-246; Stéphane Legrand, *Les normes chez Foucault*, 2007, volume interamente dedicato alla messa fuoco del complesso concetto di "norma sociale" nella teoria del filosofo francese; e, naturalmente, i due saggi di François Ewald: *Michel Foucault et la norme*, in: Luce Giard, *Michel Foucault. Lire l'oeuvre*, 1992, pp. 201-223 e *Un pouvoir sans dehors*, in: Michel Foucault, Jean-Claude Milner, Paul Veyne, François Wahl (eds.), *Michel Foucault philosophe. Rencontre internationale Paris 9,10,11 janvier 1988*, 1989, pp. 196-203.

<sup>37</sup> Sulle "pratiche di soggettivazione" resta fondamentale il volume: Luther H. Martin, Huck Gutman, Patrick H. Hutton (eds.), *Technologies of the Self: A Seminar with Michel Foucault*, 1988. Traduzione italiana: Luther H. Martin, Hugh Gutman, Patrick H. Hutton (eds.), *Tecnologie del sé. Un seminario con Michel Foucault*. Anche se tutta la riflessione foucaultiana degli ultimi anni, testimoniata anche dai Corsi al Collège de France, verte sulla scoperta di nuove forme di soggettività e sulla costruzione di atti resistenza alle pratiche di soggettivazione di un potere diffuso ed invisibile.

<sup>38</sup> Sul controverso concetto foucaultiano di potere rinvio al già menzionato saggio: Michel Foucault, *Il soggetto e il potere*, in: Hubert L. Dreyfus, Paul Rabinow (eds.), *La ricerca di Michel Foucault. Analitica della verità e storia del presente*, 1989, pp. 237-297.

<sup>39</sup> Michel Foucault, *Gli anormali. Corso al Collège de France (1974-1975)*, 2000, pp. 52-53.

Nessuna "legge naturale" fonda la norma. Anzi: è la "natura" ad essere creata e "misurata" dalla norma che esercita il suo potere "normalizzatore" e trova fondamento, solo ed esclusivamente, nella determinazione di un Potere che, come ama ricordare Foucault, "produce il reale".

Ed ancora a proposito delle funzioni svolte dalla norma:

Misurare in termini quantitativi e gerarchizzare in termini di valore le capacità, il livello, la «natura» degli individui. Far giocare, attraverso questa misura «valorizzante», la costrizione di una conformità da realizzare. Tracciare infine il limite che definirà la differenza in rapporto a tutte le differenze, la frontiera esterna dell'anormale [...]. Penalità perpetua che passa per tutti i punti [...], paragona, differenza, gerarchizza, omogeneizza, esclude. In una parola, *normalizza*<sup>40</sup>.

Misurare, decidere che cosa è normale e che cosa non lo è, configurare modelli e standard da rispettare per poter essere giudicati "normali": sono queste le funzioni che svolge la norma; è così che ogni norma pone e costituisce nuove situazioni di "normalità". "Normalizza", come espressamente dice Foucault.

Più analiticamente seguiamo le parole di Foucault sulla norma come modello o canone che instaura il "normale":

Appare [...] il potere della Norma. [...] Il Normale si instaura come principio di coercizione nell'insegnamento con l'introduzione di una educazione standardizzata e con l'organizzazione delle scuole normali; si instaura nello sforzo di organizzare un corpo medico e un inquadramento ospedaliero nazionale, suscettibile di far funzionare norme generali di sanità; si instaura nella regolamentazione dei procedimenti e dei prodotti industriali<sup>41</sup>.

Il processo storico di "normalizzazione" della società descritto da Foucault investe e si apre a vari campi del sapere. Per il nostro discorso essenziale è solo il dettaglio "geografico": sfogliando la mappa delle possibili direzioni, Foucault considera esclusivamente la freccia che dall'arco della norma conficca il cuore della normalità.

Una proposizione di Foucault riassume la finalità del potere "normalizzatore" della norma:

<sup>40</sup> Michel Foucault, *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione*, 1993<sup>2</sup>, p. 200.

<sup>41</sup> Michel Foucault, *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione*, 1993<sup>2</sup>, p. 201.

Perché, tutti, si rassomigliano<sup>42</sup>.

Perché si costituisca, attraverso il potere della norma una normalità determinata unicamente dalla norma stessa. Una norma che, a sua volta, è espressione e determinazione di un Potere, e non si radica in alcun modo nell'essere degli enti che viene a regolare.

Come ha scritto François Ewald, in Foucault la norma è "Un principe de comparaison, de comparabilité, une commune mesure, qui s'institue dans la pure référence d'un groupe à lui-même, lorsque le groupe n'a plus d'autre rapport qu'à lui-même, sans extériorité, sans verticalité"<sup>43</sup>. Se nelle teorie giuspositivistiche del Novecento – mi riferisco soprattutto ai modelli normativi elaborati da Hans Kelsen ed Herbert Hart - sono riconoscibili un asse verticale (che segna l'emanazione della norma da parte del potere legittimato a legiferare) ed uno orizzontale (riguardante gli effetti della norma), nella concezione della norma di Foucault vi è solo l'asse orizzontale: non c'è alcuna sovranità se non quella della norma stessa che produce tutto il reale che "misura", che normalizza ciò che esiste solo e soltanto in quanto già "normalizzato" dalla norma stessa<sup>44</sup>.

---

<sup>42</sup> Michel Foucault, *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione*, 1993<sup>2</sup>, p. 200.

<sup>43</sup> François Ewald, *Michel Foucault et la norme*, in: Luce Giard (ed.), *Michel Foucault. Lire l'oeuvre*, 1992, p. 209.

<sup>44</sup> Sul concetto di "sovranità" in Foucault cfr. il recentissimo volume: Ernesto De Cristofaro, *Sovranità in frammenti. La semantica del potere in Michel Foucault e Niklas Luhmann*, 2007, pp. 38-76 dove l'autore rilegge le tesi foucaultiane in contrappunto con la teoria della sovranità nel mondo contemporaneo elaborata da Niklas Luhmann.